



Data 03/02/2015 Protocollo N° 45536 Class: E. 400.02.16 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Regolamento (CE) n. 852/2004: registrazione di produttori primari già registrati ai sensi di specifica normativa di settore.
PEC

Az. ULSS del Veneto
SIAN e Servizi Veterinari

Al Comando Carabinieri – NAS Veneto

Questure del Veneto

CFS – Comando regionale Veneto - Padova

MIPAAF – ICQRF - Conegliano

e p.c. al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale

Al Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale

Al CREV c/o IZS Venezia

Agli Uffici/Servizi Caccia e Pesca
delle Province del Veneto

Giungono a questa struttura richieste di chiarimento in merito alla necessità o meno di notifica dell'attività del settore alimentare all'Az.ULSS da parte di produttori primari, in particolare pescatori di professione, ai fini della registrazione ai sensi dell'art.6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

A tale riguardo si fa presente che l'Allegato A al DDR 158/2010, che recepisce le "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (accordo rep. Atti n. 59/CSR del 29.04.2010)" al Capitolo 2 "REGISTRAZIONE/DIA", quarto capoverso recita:

"Le attività già in possesso di Autorizzazione o nulla osta sanitario o di una Registrazione/DIA (ora SCIA) ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Reg.852/2004."

Caccia, pesca e, nella maggior parte dei casi, le produzioni agricole sono attività che prevedono l'iscrizione in elenchi in base a specifiche normative di settore.

Non è necessario pertanto che i cacciatori iscritti annualmente nell'elenco provinciale per esercitare l'attività venatoria, i pescatori di professione iscritti negli appositi elenchi/registri presso la Provincia di residenza ed i titolari di imprese agricole già inserite negli elenchi AVEPA, effettuino ulteriore notifica all'Az.ULSS; la notifica è invece necessaria in caso di svolgimento di attività post primaria (preparazione e trasformazione del prodotto).

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia
Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

I produttori primari interessati dovranno garantire il rispetto di quanto previsto per la produzione primaria nel Regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare dei requisiti generali di igiene di cui all'allegato I, nonché nel Regolamento (CE) n. 178/2002 e nel regolamento n. 853/2004, ove applicabili.

Le fasi successive alla produzione primaria devono essere conformi ai pertinenti requisiti previsti dalla normativa.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Sezione
- dott. Giorgio Cester -

ALA

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia
Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it